

Avv. Olga Perugini
Patrocinante in Cassazione
P.le Dante n°26 74122 - Taranto
Tel. 099 7364432 - Fax. 0994520906 - Mob. 3357861207
Perugini.olga@oravta.legalmail.it

Spett.le Ministero dell'INTERNO
in persona del Ministro p.t.
P.zza del Viminale n. 1
00184 - ROMA

All' Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi n. 12
00186 - ROMA
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

anticipato a mezzo pec

dipp.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

**OTTEMPERANZA ALLA ORDINANZA DEL TAR LAZIO-ROMA, SEZ. I QUATER, N. 5615
DELL'8/09/2020.**

**SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI AL TAR LAZIO-ROMA DAL
SIG. CAPUTO ANDREA, (R.G. N. 983/2020).**

- A).** Con il ricorso introduttivo del giudizio, rgn. 983/2020 proposto innanzi il Tar Lazio – Roma, il Sig. Andrea Caputo, ha impugnato il provvedimento di Inidoneità al concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 03.06.2019, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 giugno 2019, per “inibizione psicoaffettiva con sintomatologia ansiosa di rilievo clinico” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lett. B) del D.M. 30/06/2003 N. 198, notificato al ricorrente in data 19.11.2019. Nel merito si è sollevata: violazione di legge, eccesso di potere come difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria erroneità e non regolarità dell'accertamento medico, manifesta irragionevolezza.
- B).** Successivamente con ricorso per motivi aggiunti in seno all'intestato giudizio, il ricorrente ha altresì impugnato il Decreto n. 333-B/12E.9.18 del Direttore Centrale per le risorse umane del 13. 02.2020 è stata approvata la graduatoria

di merito definitiva relativa al concorso per titoli ed esami, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 03.06.2019, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 giugno 2019, pubblicato nel bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020.

- C). Con l'Ordinanza collegiale n. 6249 del 9/06/2020 il Tar del Lazio – Roma, sez. I Quater, ha disposto la nomina di un verificatore al fine di saggiare le doglianze proposte così statuendo: *“Rilevato che con il ricorso introduttivo viene impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe, per profili inerenti alla riscontrata carenza dei necessari requisiti psico-fisici, di cui al D.M. 198/2003, art. 3; Che, in particolare, parte ricorrente - ex Volontario in Ferma prefissata annuale (VFP1) dell'aeronautica italiana che ha prestato servizio in qualità di “Addetto al plotone difesa attiva” e possessore di patente militare di guida per condurre veicoli tattici presso il distaccamento aeroportuale di Brindisi - nell'ambito degli accertamenti svolti dalla Commissione medica in seno al concorso pubblico per esami e titoli, per l'assunzione di 1515 allievi della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 03.06.2019 è stato giudicato, in data 19 novembre 2019, non idoneo per “inibizione psicoaffettiva con sintomatologia ansiosa di rilievo clinico” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lett. B) del D.M. 30/06/2003 N. 198; che parte ricorrente contesta l'esito degli accertamenti, in quanto già in data 25.11.2019 (solo cinque giorni dopo la non idoneità), la struttura ASL (Centro di Salute Mentale di Maglie) che lo ha sottoposto ad accertamento psicologico con valutazione psico-diagnostica ha riscontrato l'assenza di “alterazioni della personalità, disordini affettivi, deficit cognitivi”. Rilevata la necessità, alla luce della particolarità della fattispecie, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione avuto specifico riguardo al rispetto dei medesimi parametri previsti per tale tipologia di accertamento da della Commissione medica dell'amministrazione (assessment che prevede l'utilizzo*

di strumenti tecnici specifici, quali i test psicologici di personalità, e di strumenti clinici -colloquio clinico- integrati ai fini della valutazione di personalità) demandando l'accertamento all'Aeronautica Militare di Roma che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni; Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;

- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;

- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;

- la motivata relazione sulla verifica compiuta, che dovrà evidenziare il rispetto o meno dei criteri indicati anche con riferimento al pregresso accertamento compiuto dalla Commissione Medica dell'amministrazione, sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione del giudizio;

Ritenuto, quindi, di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio dell'8 settembre 2020".

- D).** In data 24/06/2020 la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, incaricata dal Tar di valutare il Sig. Caputo, in questi termini si è espressa: *“Esaminata la documentazione agli atti, valutata la consulenza specialistica psichiatrica di Forza Armata eseguita in data odierna, rilevato che le conclusioni della medesima differiscono da quelle riportate nel verbale redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma in data 19/11/2019, sostanzialmente acclarata la negatività dell'obiettività psichiatrica, si ritiene*

di poter esprimere l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità".

E). Alla Camera di Consiglio dell'8/09/2020, con Ord. n. 5615 la sez. I Quater del Tar del Lazio – Roma, all'esito delle risultanze ha così statuito: *"Visti il ricorso e i motivi aggiunti con i quali parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità al concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 03.06.2019 e la conseguente graduatoria di merito nella quale non è risultato incluso;*

visto l'esito positivo della verifica depositata in data 2.07.2020;

Ritenuto che, sussistendo il prescritto fumus, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione;

Ritenuto di dover fissare l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, integrato con motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, il ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, come indicato in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica dell'8 giugno 2021.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare”.

Tutto ciò premesso in esecuzione dell'Ordinanza n. 5615 dell'8/09/2020 del Tar del Lazio – Roma, sez. I Quater, i sottoscritti difensori depositano: **Ordinanza n. 5615 del 08/09/2020 del Tar Roma, Sez. I Quater.**

Avv. Olga Perugini

Avv. Giuseppe Pecorilla